

COMUNE DI BIANCHI

PROVINCIA DI COSENZA



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. a) d.lgs n. 267/2000 a seguito di atto di pignoramento presso la sede di tesoreria e successiva ordinanza di assegnazione somme

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di Luglio, presa visione della Vs. proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale,

- Visto l'art. 191 D.Lgs. 267/00;
- Visto l'art. 194 D.Lgs. 267/00;
- Visto l'art. 239 D. Lgs. n. 267/00;
- Visto l'art.3 D.L. 174 del 10/10/2012
- Visto il parere di regolarità tecnica
- Visto il parere di regolarità Contabile

Premesso

- che nel corso del 2013 e del 2014 la TMT GRAFICA & SERVIZI ha eseguito prestazioni lavorative consistenti nella stampa di locandine, buoni mensa e fornitura di copisteria;
- che le forniture effettuate sono state tutte regolarmente fatturate dalla Ditta per un importo complessivo di € 3.218,88, oltre interessi come per legge;
- che il Comune non ha proceduto al pagamento, per cui la Ditta ha adito le vie legali ricorrendo al Giudice di Pace di Lamezia Terme, con decreto ingiuntivo N° 446/2015, notificato a questo Ente in data 03.12.2015;
- successivamente con atto di precetto notificato al presente atto in data 14 aprile 2016 è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 5.121,39 comprensivo di interessi e spese;

Considerato

- che con atto, acquisito al protocollo generale dell'Ente al N° 812 del 27 giugno 2016, veniva notificato all'Ente, a mezzo posta, atto di pignoramento presso terzi per un importo complessivo di € 5.121,39 oltre ai maturandi interessi ed ulteriori spese e quant'altro dovuto in forza del Decreto ingiuntivo fino alla concorrenza di € 7.682,08;
- che la predetta ordinanza di assegnazione somme è stata notificata alla sede di tesoreria, contestualmente alla notifica effettuata al Comune e che l'istituto di dovrà procedere al pagamento appena avuto disposizione definitiva dal GE;

- che pertanto che il tesoriere comunale dovrà effettuare a seguito di ordinanza giudiziale di assegnazione delle somme, il pagamento, e che il provvedimento di riconoscimento del debito ha la funzione di regolarizzare detta obbligazione assunta in difformità dei presupposti normativi;

Considerato altresì che

- che ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 267/2000, la tipologia dei debiti fuori bilancio comprende i debiti sorti al di fuori dell'impegno di spesa costituito ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano.

- che detta somma di € 7.682,08 non figura iscritta nelle scritture contabili dell'Ente e che, pertanto risulta come debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi della lettera e) del comma 1° dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto assunto in violazione dell'articolo 191 del Tuel;

tutto ciò premesso,

Ritenuto

Legittimo il riconoscimento ai sensi della lettera e) del comma 1° dell'art. 194 del D.Lgs. citato

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016-2018;

Dato atto

che ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n° 289 del 27-12-2002 "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti

Si esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito complessivamente ammontante ad € 7.682,08 in favore la TMT GRAFICA & SERVIZI, per come analiticamente dettagliato nella proposta di delibera;

L'organo di Revisione, infine ricorda che l'art.191 comma 4 Tuel, testualmente recita "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

E' utile ribadire ulteriormente che la mancata contabilizzazione di spese di competenza va ad inficiare il risultato di amministrazione dell'Ente. In quanto flusso il risultato della gestione emerge dalla seguente relazione:

risultato di amministrazione iniziale + accertamenti - impegni + economie di riscossione/pagamento - diseconomie di riscossione + economie in conto residui - diseconomie in conto residui = risultato di amministrazione finale.

Reggio Calabria, 29/07/2016

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.ssa Grini Concetta)

